COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi

UFFICIO ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO

Determinazione numero **102** Del **01-09-2020**

Registro Generale

N. 1 UFFICIO ISTRUZIONE E SPORT

OGGETTO:	**SOSPENSIONE CONTRATTO APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S 2019-2020 CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA. PROROGA NUOVO TERMINE DEL SERVIZIO AL 30-06-2021** **CIG: ZD329AA079**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la determinazione n. 84 del 06/09/2019 con la quale veniva aggiudicato il servizio di trasporto scolastico alla ditta *T.P.S.* Piacenza *Società Consortile* a R.L. Via Federico Coppalati 10, 29122 Piacenza (PC), per l'anno scolastico 2019/2020;
Considerato che la società affidataria del servizio ha dovuto cessare integralmente la propria attività a far tempo dal 24/02/2020, in ragione della chiusura degli Istituti Scolastici disposta dall'autorità di governo a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19;

Considerato che:

- l'evento di cui sopra consegue dunque a ragioni di pubblica necessità e pubblico interesse nell'ottica della tutela della salute pubblica;
- *lo stesso è inquadrabile nel combinato disposto di cui all'art. 107 c. 2-7 del D. Lgs. n. 50/2016, che disciplina l'ipotesi della sospensione dell'appalto e a norma del quale "La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi" (comma 2) e "Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture" (comma 7).*

Vista la nota del 13-06-2020 della Ditta *T.P.S.* Piacenza *Società Consortile* a R.L. acquisita al prot. n 2528/2020 con cui la stessa dichiara la propria disponibilità ad una proroga del servizio di affidamento in essere;
Richiamato il succitato comma 2 dell'art. 107 del D. Lgs n. 50/2016 secondo il quale il RUP può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto per ragioni di necessità e pubblico interesse;
Richiamato altresì il succitato comma 7 dell'art. 107 del D. Lgs n. 50/2016 che prevede che le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture;
Visto che l'attuale situazione emergenziale epidemiologica fa si che trovino applicazione le disposizioni contenute nell'art. 107 del D. Lgs n. 50/2016, come sopra evidenziato;

Visto altresì l'art. 23 comma 3 del DM n. 49/2018 ai sensi del quale "*Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro*

cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione"
CONSIDERATO infatti che il periodo storico corrente caratterizzato dall'emergenza sanitaria da Covid 19 che ha influito in modo determinante sul servizio di trasporto nell'anno scolastico appena concluso e, vista la conferma ministeriale della proroga dell'emergenza, anche l'organizzazione del servizio per il prossimo anno scolastico risulta particolarmente complessa;
CONSIDERATO inoltre l'opportunità sostenuta dai decreti ministeriali attuativi a supporto dello stato di emergenza, come il decreto c.d."Cura Italia" condividono una proroga degli affidamenti in essere, come quelli in oggetto ricercando anche soluzioni che incontrino le esigenze delle parti interessate;
DATO ATTO che la proroga della durata del contratto de quo per un periodo corrispondente a quello della sospensione per emergenza, porterebbe la nuova scadenza contrattuale al mese di gennaio 2021 rendendo particolarmente difficoltoso, antieconomico e con probabili disservizi il procedere ad un nuovo affidamento per pochi mesi;

Dato atto che l'obiettivo della suddetta normativa è di prorogare gli affidamenti in attesa che cessi la situazione di incertezza e che si possano completare le procedure di un nuovo affidamento quando i rischi saranno più facilmente valutabili;
Visto altresì l'articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento (EU) n. 1370/2007 ai sensi del quale " *L'autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici. L'operatore di servizio pubblico ha il diritto di impugnare la decisione che impone la fornitura di determinati servizi pubblici. I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni".*Ritenuto pertanto disporre la sospensione del servizio "TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. Anno scolastico 2019-2020 - CIG ZD329AA079 , dal 24/02/2020 sino al termine del periodo emergenziale;
Ritenuto altresì, per tutto quanto sopra prorogare per l'anno scolastico 2020/2021 (da settembre 2020 a giugno 2021) l'affidamento del servizio di trasporto scolastico alla Ditta uscente *T.P.S.* Piacenza *Società Consortile* a R.L. Via Federico Coppalati 10, 29122 Piacenza (PC), con l'ulteriore motivazione che si tratta di un servizio connotato di vulnerabilità in quanto subordinato all'andamento scolastico quindi strettamente dipendente da uno scenario di incertezza che, data la situazione di emergenza sanitaria, potrebbe nuovamente comportare importanti ripercussioni sull'andamento del medesimo servizio (interruzioni) e rimodulazioni in base ai nuovi protocolli Covid 19;
Ritenuto pertanto di individuare allo stato attuale la scadenza del servizio al 30/06/2021 e comunque al termine dell'a.s. 2020/2021 così come verrà stabilito dal MIUR;

Visto il D. Lgs n.

50/2016; Visto il

D.M. n. 49/2018;
Dato atto che l'esigibilità della suddetta prestazione è prevista nell'esercizio 2020 per l'importo di € 17.871,04 , nell'esercizio 2021 per l'importo di € 26.806,56 ;
Presa visione delle disposizioni del Piano di prevenzione della corruzione per gli anni 2018/2020, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 31 del 26 Marzo 2018 e confermato con deliberazione n. 1 del 10 Gennaio 2019 e riconfermato con deliberazione n. 3 del 20 gennaio 2020;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 7 Maggio 2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizio finanziario 2020;
Attesa la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del decreto sindacale n. 66 del 23 dicembre 2019;

D E T E R M I N A

1. Di disporre per le motivazioni riportate in narrativa e qui formalmente recepite, la sospensione del servizio "TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. Anno scolastico 2019-2020" stipulato con la *T.P.S.* Piacenza *Società Consortile* a R.L. Via Federico Coppalati 10, 29122 Piacenza (PC), a decorrere dal 24/02/2020 sino al termine del periodo emergenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 comi 2,7 del D.Lgs.n. 50/2016;
2. Di fissare al 30/06/2021 e comunque sino al termine dell'a.s. 2020/21 il nuovo termine di scadenza dell'affidamento alla *T.P.S.* Piacenza *Società Consortile* a R.L. Via Federico Coppalati 10, 29122 Piacenza (PC), del servizio di trasporto scolastico a.s. 2020/21;

3. Di dare atto che le somme da impegnare a favore della Ditta *T.P.S.* Piacenza *Società Consortile* a R.L. Via Federico Coppalati 10, 29122 Piacenza (PC), per il servizio reso per l'a.s. 2020/2021 sono così individuate e imputate come segue:

   - € 17.871,04 cap. 656.0 "*servizio trasporto scolastico*" del bilancio 2020 per il periodo settembre-dicembre 2020;

   - € 26.806,56 sul cap. 656.0 "*servizio trasporto scolastico"* del bilancio 2021 per il periodo gennaio-giugno 2021;

4. Di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

5. Di dare atto che l'esigibilità della suddetta prestazione è prevista nell'esercizio 2020 per l'importo di € 17.871,04, nell'esercizio 2021 per l'importo di € 26.806,56;

6. Di dare atto che i pagamenti conseguenti agli impegni presi con il presente atto sono previsti nel corso dell'anno 2020 per €17.871,04, nel 2021 per € 26.806,56 e di attestare la compatibilità dei pagamenti predetti con il saldo finanziario obiettivo del patto di stabilità ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge n. 78/2009.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GARILLI MICHELE

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate. L'originale della presente determinazione, dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, viene conservato negli archivi informatici dell'Ente.